

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Assicurazioni di rischio in caso di decesso finalizzate alla copertura delle somme non ancora pagate relative a carta di credito, edizione 2017.11

1. Soggetti del contratto e basi

Le presenti CGA regolano gli aspetti specifici della sua copertura assicurativa.

Cembra Money Bank SA, Bändliweg 20, 8048 Zurigo (stipulante), di seguito «Cembra», in qualità di emittente di carte di credito, ha stipulato per la suddetta copertura assicurativa un contratto collettivo di assicurazione sulla vita con Generali Assicurazioni per persone SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil (assicuratore), di seguito «Generali».

Come persona assicurata ovvero titolare della carta principale, lei beneficia di una protezione assicurativa nel quadro di questo contratto collettivo di assicurazione sulla vita.

Insieme alle presenti CGA, costituiscono le basi della sua protezione assicurativa la sua conferma di assicurazione e le disposizioni contenute nella sua dichiarazione di adesione. In via sussidiaria si applica quanto disposto dalla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e dalle norme del Codice svizzero delle obbligazioni (CO).

Nel trattamento dei dati di cui viene a conoscenza, Generali si impegna a rispettare la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 19 giugno 1992.

2. Condizioni di ammissione, inizio e fine della protezione assicurativa

Le condizioni di ammissione per l'assicurazione, il diritto di recesso, la fine della protezione assicurativa e le altre disposizioni sulla protezione dei dati sono disciplinati nella dichiarazione di adesione all'assicurazione. La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella conferma di assicurazione.

Per attestare la sua copertura assicurativa riceve da Cembra una conferma di assicurazione in cui figurano l'inizio e la fine dell'assicurazione, la prestazione assicurata e i costi della copertura assicurativa.

Ha la possibilità, entro 30 giorni dall'inizio dell'assicurazione, di cessare la sua copertura assicurativa in forma scritta e senza alcuna spesa, con effetto retroattivo alla data d'inizio.

Dal canto suo, Cembra si riserva il diritto di cessare la protezione assicurativa mediante apposita comunicazione scritta, rispettando un preavviso di 30 giorni per la fine di un mese.

Se il contratto collettivo di assicurazione sulla vita su cui si fonda la sua copertura assicurativa termina o subisce delle modifiche concernenti la sua copertura assicurativa o il suo contributo assicurativo, Cembra ha l'obbligo di informarla in forma scritta circa l'estinzione o le modifiche della protezione assicurativa o della tariffa che la riguardano, rispettando un preavviso di 60 giorni.

Indipendentemente da questo, può disdire la sua protezione assicurativa in qualsiasi momento per la fine di un mese mediante apposita comunicazione scritta a Cembra, rispettando un preavviso di 30 giorni. Il contributo assicurativo è dovuto fino alla fine della copertura assicurativa. La protezione assicurativa termina tuttavia al più tardi al compimento del 65o anno di età.

3. Prestazione assicurata, esclusioni e regolamentazione dei beneficiari

Viene assicurato un capitale di decesso pari all'ammontare del saldo non ancora pagato della carta di credito (carta principale incl. eventuali carte supplementari) risultante nel conteggio mensile successivo al giorno del decesso del titolare della carta principale, con un tetto massimo di CHF 15'000.-. Per «carte di credito» nell'ambito della presente assicurazione si intendono sempre le carte di credito (carta principale incl. eventuali carte supplementari) emesse da Cembra.

Gli addebiti di carta di credito avvenuti dopo il giorno di decesso del titolare della carta principale non sono ammessi e quindi non sono coperti. La copertura è valida in caso di decesso dovuto a malattia o a infortunio.

Non sono coperti:

- decesso conseguente a un'incapacità di lavoro o di guadagno preesistente o a pregiudizi pregressi della salute e relative conseguenze che al momento della firma della dichiarazione di adesione all'assicurazione erano già precedentemente comparsi o erano già stati diagnosticati, controllati o curati da un medico;
- decesso conseguente a partecipazione attiva a tumulti o disordini politici, servizio militare prestato fuori dalla Svizzera, conflitti armati, eventi bellici o atti di carattere bellico in Svizzera o all'estero;
- decesso conseguente a un atto in cui lei si espone a un pericolo particolarmente grave senza adottare misure adeguate per ridurre il rischio a un limite ragionevole (atto temerario);

- decesso conseguente a induzione intenzionale di malattia o infortunio oppure autolesione intenzionale o suicidio;
- decesso conseguente a commissione o partecipazione volontaria a crimini o reati, preparazione di crimini o reati oppure coinvolgimento attivo in conflitti violenti. Come emittente della sua carta di credito e stipulante, Cembra è la beneficiaria del capitale di decesso. A partire dal periodo di conteggio del suo conteggio della carta di credito sopra specificato successivo al giorno di decesso non sono più dovuti ulteriori premi.

4. Motivazione del diritto e altre informazioni

Per motivare il diritto, Generali necessita della dichiarazione di decesso e di un certificato ufficiale di decesso conformemente alle sue prescrizioni. Generali è autorizzata a richiedere documenti aggiuntivi che permettano di accertare la causa e le circostanze esatte del decesso.

In particolare, occorre inoltre fornire al medico consulente di Generali un rapporto medico su modulo prestampato indicante causa, inizio e decorso della malattia o la dinamica dell'infortunio.

Gli eredi legali o istituiti della persona assicurata, ovvero le persone che denunciano il caso di assicurazione sono tenute a fornire piena collaborazione nella verifica del diritto a prestazioni assicurative.

In caso di prestazione, tutti i documenti sopra indicati e quelli aggiuntivi richiesti dall'assicuratore devono essere inviati all'assicuratore al seguente indirizzo:

Generali Assicurazioni per persone SA
Competence Center CCCI (LP-CC)
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil 1 / Svizzera
E-mail: kov.ch@generali.com

5. Tariffa

La presente assicurazione si basa su una tariffa unica senza valore di riscatto o di trasformazione.

Il debitore dei premi nei confronti di Generali è Cembra.

I contributi per la sua copertura assicurativa si riferiscono al saldo della carta di credito non ancora pagato al momento del corrispondente conteggio mensile (carta principale incl. eventuali carte supplementari) e vengono calcolati in base a un tasso di premio unitario.

Cembra le addebita mensilmente i contributi della copertura assicurativa unitamente alla somma non ancora pagata relativa alla sua carta di credito. Il contributo assicurativo può essere modificato in qualsiasi momento. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 CGA.

6. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

Generali adempie ai propri impegni alla sede svizzera o al domicilio svizzero dello stipulante, dell'avente diritto o della persona assicurata oppure, in sua mancanza, alla sede di Generali ad Adliswil.

Quale foro competente Generali riconosce la sede svizzera o il domicilio svizzero dello stipulante, dell'avente diritto o della persona assicurata, oppure Horgen (foro competente della sede di Generali).

Horgen è il foro competente esclusivo nel caso in cui lo stipulante, l'avente diritto o la persona assicurata abbiano la propria sede o il proprio domicilio all'estero.

Le presenti CGA sono disciplinate esclusivamente dal diritto svizzero